



CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composta:

dott. Nicola	SARACINO	presidente
dott. Gianluca	MAURO PELLEGRINI	consigliere relatore
dott. Marco	GENNA	consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Vista l'istanza ex art. 830, quarto comma, c.p.c. formulata dalla parte attrice;
rilevato che ai sensi dell'art. 830, quarto comma, c.p.c. *“Su istanza di parte, anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi”*;

ritenuto che nel caso in esame non sussistano i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, dal momento che - ad un primo sommario esame degli atti consentito in questa sede - le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione non appaiono tali da giustificare *ictu oculi* la riforma del lodo impugnato, che non appare inficiato da vizi evidenti sotto nessuno dei profili denunciati dall'attrice;

ritenuto che - non essendo ravvisabile il *fumus boni iuris* dell'impugnazione - si rende superfluo verificare la sussistenza del *periculum in mora* (rappresentato peraltro in maniera generica con riguardo al fatto che *“la controparte è in liquidazione”*)

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di inibitoria.

Si comunichi alle parti.

Roma, 23 aprile 2026.

Il Presidente
Nicola SARACINO